

STUDIO LEGALE
VERLINGIERI K. - MADDALENA E. - LAVORGNA E.
Via Torretta, 7 – 82100 – Benevento
tel. fax 0824 22019

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

SEZIONE 2° QUATER - R.G. 9042/2026

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Per: la dott. ssa FAIENZA MARIAELENA, nata a NAPOLI il [REDACTED]
rappresentata e difesa dagli avv. ti Katiuscia Verlingieri [REDACTED]
avvkverlingieri@puntopec.it, Emilio Maddalena [REDACTED]
avvemiliomaddalena@puntopec.it ed Emilio Lavorgna, [REDACTED]
emilio.lavorgna@pec.it, fax 0824/22019, giusto mandato già rilasciato per il ricorso principale e a
margine del presente atto e unitamente agli stessi domiciliata presso gli indirizzi pec innanzi indicati,
giusto mandato in calce del presente atto.

**SI DICHIARA DI VOLER RICEVERE LE COMUNICAZIONI AL N. FAX 0824/22019 O AGLI INDIRIZZI DI
PEC SUINDICATI.**

- ricorrente

Contro: Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante p.t., c. f. 97904380587, con sede
in Roma alla via del Collegio Romano n. 27, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale
dello Stato di Roma, con sede in Roma alla via dei Portoghesi 12.

- resistente

E nei confronti di:

- NOTARANGELI ODILIA [REDACTED] posizionata al posto n. 114 della graduatoria di merito con 72,169 punti;
- FANESI ELISABETTA [REDACTED] posizionata al posto n. 113 della graduatoria di merito con 72,193 punti;
- CONCONI VALERIA CLOTILDE [REDACTED] posizionata al posto n. 112 della graduatoria di merito con 72,275 punti.

- controinteressati

Altresì nei confronti di: tutti coloro che sono inseriti nella graduatoria di merito dei vincitori pubblicata in data 12.8.2026, in rettifica a quella del 16.6.2026 per il profilo di funzionari amministrativi e comunque in posizione di controinteressati, per i quali si chiede di essere autorizzati alla notifica PER PUBBLICI PROCLAMI giusta istanza in calce al presente ricorso.

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE

- del provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame del punteggio del 4.8.2026, comunicato in pari, adottato dalla Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione Servizio II del

Ministero della Cultura, a conferma del punteggio di cui alla scheda di valutazione e alle graduatorie di merito, già gravate con il ricorso principale (cfr. all. 22).

- Laddove fosse ritenuto necessario, della nota n. 23491-P/2026 del 21.7.2026, trasmessa in pari data, della Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione Servizio II del Ministero della Cultura, richiamata anche dal rigetto dell'istanza di riesame, mediante la quale, oltre a trasmettersi la scheda di valutazione e i verbali della commissione centrale e sottocommissioni, in merito al punteggio attribuito alla ricorrente, si è confermata la correttezza della valutazione della sottocommissione competente, in particolare laddove ha decurtato 6 punti in ragione della non attinenza del titolo di studio alla posizione di lavoro oggetto di candidatura ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del bando, della necessità di escludere dalla valutazione il corso di formazione dichiarato ritenuto inidoneo perché a carattere non universitario, nonché il titolo ulteriormente addotto ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), del bando in oggetto, concernente il conseguimento dell'abilitazione di guida turistica (cfr. all. 23).

NONCHE' DEI SEGUENTI PROVVEDIMENTI GIA' GRAVATI CON IL RICORSO PRINCIPALE:

- Della graduatoria di merito, in rettifica, dei vincitori per il profilo di Funzionario Amministrativo con profilo giuridico ed economico approvata con il decreto direttoriale n. 2479 del 12.8.2026, della Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione Servizio II del Ministero della Cultura, pubblicata in pari data, nella parte in cui non include la ricorrente (cfr. all. 18).
- Dell'elenco degli idonei non vincitori, in rettifica, per il profilo di Funzionario Amministrativo con profilo giuridico ed economico approvato con il decreto direttoriale n. 2479 del 12.8.2026, della Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione Servizio II del Ministero della Cultura, pubblicata in pari data, nella parte in cui include la ricorrente al posto n. 147 con 70,651 anziché attribuirle il maggior punteggio come indicato in ricorso e collocarla tra i vincitori (cfr. all. 19).
- Del decreto direttoriale n. 2479 del 12.8.2026, della Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione Servizio II del Ministero della Cultura, pubblicato in pari data nella parte in cui approva la graduatoria dei vincitori senza includere la ricorrente e l'elenco degli idonei laddove erroneamente include la ricorrente, relativamente al profilo di Funzionario Amministrativo con profilo giuridico ed economico (cfr. all. 20).
- Della graduatoria di merito dei vincitori per il profilo di Funzionario Amministrativo con profilo giuridico ed economico approvata con il decreto direttoriale n. 1686 del 16.6.2026, della Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione Servizio II del Ministero della

Cultura, pubblicata in pari data, nella parte in non include la ricorrente (cfr. all. 1).

- Dell'elenco degli idonei non vincitori per il profilo di Funzionario Amministrativo con profilo giuridico ed economico approvata con il decreto direttoriale n. 1686 del 16.6.2026, della Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione Servizio II del Ministero della Cultura, pubblicata in pari data, nella parte in cui include la ricorrente al posto n. 154 con 70,651 anziché attribuirle il maggior punteggio come indicato in ricorso e collocarla tra i vincitori (cfr. all. 2).
- Del decreto direttoriale n. 1686 del 16.6.2026, della Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione Servizio II del Ministero della Cultura, pubblicato in pari data nella parte in cui approva la graduatoria dei vincitori senza includere la ricorrente e l'elenco degli idonei laddove erroneamente include la ricorrente, relativamente al profilo di Funzionario Amministrativo con profilo giuridico ed economico (cfr. all. 3).
- Della scheda di valutazione inerente la posizione della ricorrente, resa nota e conoscibile a seguito di istanza di accesso agli atti in data 21.7.2026 nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio di 70.651, anziché il maggior punteggio dovuto ed in particolare nella parte in cui non le riconosce 2 punti per l'abilitazione a guida turistica ed 1 punto per il corso di perfezionamento con esame finale di "Traduttore" (cfr. all. ti 4 e 8).
- Del verbale della commissione centrale n. 3 del 3.2.2026 reso noto e conoscibile a seguito di accesso agli atti in data 21.7.2026 nella parte in cui dispone che le abilitazioni professionali valutabili sono quelle che prevedono oltre al superamento dell'esame di Stato, anche l'iscrizione o accesso ad ordine o albo professionale secondo la normativa di settore, requisito questo (iscrizione/accesso albo professionale) non previsto dal bando (cfr. all. ti 5 e 8);
- Del verbale della prima sottocommissione n. 6 dell'11.2.2026 reso noto e conoscibile a seguito di accesso agli atti in data 21.7.2026 nella parte in cui dispone che le abilitazioni professionali valutabili sono quelle che prevedono oltre al superamento dell'esame di Stato, anche l'iscrizione o accesso ad ordine o albo professionale secondo la normativa di settore, requisito questo (iscrizione/accesso albo professionale) non previsto dal bando (cfr. all. ti 6 e 8).
- Del verbale della quinta sottocommissione n. 9 dell'16.4.2026 reso noto e conoscibile a seguito di accesso agli atti in data 21.7.2026 nella parte in cui dispone che l'abilitazione a guida turistica non è valutabile (cfr. all. ti 7 e 8).
- Di tutti i verbali adottati dalla commissione centrale e sottocommissioni e di tutti gli atti presupposti e conseguenti comunque finalizzati alla valutazione della posizione della ricorrente, non conosciuti, non pubblicati e non resi conoscibili dall'amministrazione.

PREMESSO CHE

Come dedotto in fatto con ricorso principale, all'esito della partecipazione alla procedura di reclutamento di cui al decreto direttoriale n. 955 del 26.6.2025, per il profilo di funzionario amministrativo, la ricorrente veniva collocata tra gli idonei vincitori con punti 70,651.

All'esito di tale valutazione, la ricorrente presentava istanza di accesso agli atti e l'amministrazione con nota del 21.7.2026 (cfr. all. 8 ricorso principale), trasmetteva la scheda di valutazione della sua posizione (cfr. all. 4 ricorso principale).

La ricorrente, preso atto della documentazione trasmessa, con istanza del 31.7.2026 chiedeva che la commissione riesaminasse la valutazione del corso di perfezionamento organizzato dalla Regione Campania, in quanto organizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" e valevole per il riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU), tanto da doversi ritenere riconducibile alla formazione universitaria e pertanto valutabile favorevolmente con diritto al relativo punteggio (cfr. all. 21).

L'amministrazione con provvedimento del 4.8.2026 (cfr. all. 22) in riscontro all'istanza di riesame, formulata in data 31.07.2026, nel richiamare quanto già chiarito con nota prot. n. 23491-P/2026 (cfr. all. 23), ha dedotto che il corso in esame potesse ritenere di tipo universitario, in quanto prevederebbe il rilascio di un attestato di qualifica o di frequenza con certificazione delle competenze riconosciuto dalla Regione Campania ai sensi della legge n. 845/78 sulla formazione professionale, anche se svolto in collaborazione con l'Università Orientale di Napoli. Pertanto il corso non risulterebbe valido ai fini della procedura in esame.

La richiamata nota prot. n. 23491-P/2026 trasmessa il 21.7.2026 (cfr. all. 23) per quanto interessa il gravame ha ritenuto corretta la valutazione della sottocommissione competente, in particolare laddove ha decurtato 6 punti in ragione della non attinenza del titolo di studio alla posizione di lavoro oggetto di candidatura ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del bando, della necessità di escludere dalla valutazione il corso di formazione dichiarato ritenuto inidoneo perché a carattere non universitario, nonché il titolo ulteriormente addotto ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), del bando in oggetto, concernente il conseguimento dell'abilitazione di guida turistica (cfr. all. 23).

Tali atti al pari di quelli gravati con il ricorso principale si appalesano illegittimi alla luce delle circostanze di fatto e motivi di seguito riportati.

FATTO

- Il Ministero della Cultura con decreto direttoriale n. 955 del 26.6.2025 ha indetto una procedura (c.d. in deroga) ai sensi dell'art.18 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni centrali 2019-2021, come modificato dall'art.19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni centrali 2022-

2024, per il passaggio di complessive n. 250 unità di personale, appartenente ai ruoli del Ministero della cultura dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari (cfr. all. 9).

- Tale bando ha previsto posti disponibili per il passaggio all'Area dei Funzionari delle seguenti famiglie professionali e rispettivi profili: a) Famiglia professionale amministrativa e gestionale: Funzionario amministrativo, con profilo giuridico e/o economico: n. 114 posti; b) Famiglia professionale sistemi statistico-informativi: Funzionario per le tecnologie informatiche e dei sistemi informativi: n. 55 posti; Funzionario statistico: n. 7 posti; c) Famiglia professionale promozione e gestione dei servizi culturali ed educazione al patrimonio: Funzionario per la promozione, comunicazione e informazione: n. 74 posti (cfr. all. 9).
- Il bando agli artt. 3 e 4 prevede che il passaggio dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari avviene sulla base di apposite graduatorie di merito redatte, per ogni posizione di lavoro nell'ambito della famiglia professionale di riferimento, all'esito della valutazione: dell'esperienza professionale nell'area di appartenenza; del titolo di studio di accesso e delle competenze professionali acquisite, tenendo conto dei titoli ulteriori posseduti dal concorrente, nonché del punteggio ottenuto all'esito della prova di valutazione finale (cfr. all. 9).
- La ricorrente ha preso parte alla procedura concorrendo (per quanto riguarda di interesse del presente ricorso) per il ruolo di "Funzionario amministrativo, con profilo giuridico e/o economico" (cfr. all. 10).
- Con la domanda di partecipazione e l'allegata autodichiarazione la ricorrente, in qualità di assistente tecnico per la tutela e la valorizzazione, in possesso dei requisiti di ammissione, ha dichiarato e documentato l'esperienza professionale e i titoli di seguito riportati (cfr. all. ti 10 e 11):
 - **esperienza professionale nel profilo di appartenenza:** 298 mesi con diritto a 24.734 punti;
 - **titolo di studio più elevato:** laurea magistrale vecchio ordinamento in lingue e letterature straniere con diritto a 30 punti;
 - **competenze professionali – ulteriori titoli:** master di 1° livello in biblioteconomia e archivistica ecclesiastica con diritto a 1 punto; corso di perfezionamento con esame in traduzione letteraria con diritto a 1 punto; abilitazione conseguente al superamento dell'esame di Stato, ovvero di guida turistica con diritto a 2 punti.
- Alla luce di quanto dichiarato e allegato con la domanda di partecipazione la ricorrente aveva diritto al punteggio provvisorio di 58.734 (cfr. all. ti 10 e 11).
- La ricorrente ha altresì svolto la prova finale ottenendo 17,917 punti come si evince dalla scheda di valutazione che sommati a quelli indicati in domanda consentivano il

raggiungimento di 76,651 punti (cfr. all. 4).

- L'amministrazione ha riconosciuto il minor punteggio di 70,651 per le seguenti causali: 27 punti per il titolo di studio di accesso; 24,734 punti per l'esperienza professionale area di appartenenza; 17,917 punti per la prova scritta ed 1 punto per gli altri titoli, avendogli valutato positivamente il master di 1° livello (cfr. all. 4).
- Per effetto del punteggio pari a 70,651 la ricorrente è stata collocata nella graduatoria degli idonei non vincitori (cfr. all. 2).
- Nello specifico la commissione ha conferito: 27 punti, anziché 30 per la laurea quale titolo di accesso in quanto non attinente al profilo di funzionario amministrativo economico giuridico; non gli ha riconosciuto 1 punto per il corso di perfezionamento in traduzione letteraria in quanto si tratterebbe di corso non universitario; non gli ha riconosciuto 2 punti per l'abilitazione a guida turistica in quanto asseritamente non valutabile, con una decurtazione complessiva di 6 punti (cfr. all. 4).
- Come evidenziato in premessa tale valutazione è stata confermata/richiamata dalla nota n. 23491-P/2026 del 21.7.2026, trasmessa in pari data, della Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione Servizio II del Ministero della Cultura (cfr. all. 23), oltre che per quanto riguarda il corso di perfezionamento in traduzione letteraria, anche dal provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame (cfr. all. 22).
- La valutazione della commissione, così come gli ulteriori provvedimenti gravati con i presenti motivi aggiunti che la richiamano e confermano, è erronea e ciò con particolare riferimento all'illegittimo omesso riconoscimento del punteggio dovuto per il corso di perfezionamento di traduttore letterario che dava diritto a 1 punto e di quello per l'abilitazione a guida turistica, che come si chiarirà di seguito doveva essere valutata favorevolmente con l'attribuzione di 2 punti, il cui riconoscimento con conseguente punteggio finale di 73,651 avrebbe collocato la ricorrente tra i vincitori.
- I provvedimenti impugnati sono illegittimi, tanto da dover essere annullati alla luce dei motivi di seguito esposti, con salvezza di proporre ulteriori motivi aggiunti al momento dell'effettiva conoscenza del contenuto degli ulteriori atti impugnati già in questa sede, ma non pubblicati, né comunicati, né resi conoscibili dall'amministrazione, nonostante l'istanza di accesso agli atti.

DIRITTO

VIOLAZIONE DEGLI ART.LI 34 E 97 COST. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DEL BANDO DI CUI AL D.D. N. 955 DEL 26.6.2025 CONTENENTE I CRITERI DI VALUTAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO, DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO, DEL PRINCIPIO DELLA

BUONA ED IMPARZIALE AMMINISTRAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA – MANIFESTA ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETA', PERPLESSITA', SVIAMENTO.

L'art. 3 comma 1 della lex specialis dispone che la posizione di ciascun concorrente dovrà essere valutata alla luce dei seguenti criteri: a) esperienza maturata nell'area di provenienza, per un totale di 30 punti; b) titolo di studio più elevato posseduto, per un totale di 30 punti; c) competenze professionali, tenendo conto del possesso di titoli di studio universitari, ulteriori a quelli previsti al punto b), e post-universitari, di abilitazioni professionali possedute, nonché degli esiti della prova conclusiva del percorso di autoformazione individuale di cui al successivo articolo 4, per un totale di 40 punti.

Ed ancora, con particolare riferimento alle competenze professionali, l'art. 3 comma 7 della lex specialis dispone che il punteggio massimo conseguibile per le stesse è così suddiviso:

a) titoli di studio universitari, post-universitari e delle abilitazioni professionali ulteriori a quelli previsti dal precedente comma 5 (titolo di accesso di cui alla lettera b): punteggio massimo pari a 15 punti.

A ciascun titolo di studio universitario e post-universitario dichiarato sarà attribuito il punteggio sotto indicato, aumentato di 2 punti se attinente alla posizione di lavoro per la quale si presenta la propria candidatura:

- ulteriore laurea triennale o di primo livello o diploma universitario: 1.5 punti;
- ulteriore laurea magistrale o laurea specialistica che non sia la naturale prosecuzione del titolo di cui al precedente punto o ulteriore laurea vecchio ordinamento o laurea a ciclo unico: 3 punti;
- master di I livello: 1 punto;
- master di II livello: 1.5 punti;
- diploma di specializzazione: 2 punti;
- corso di perfezionamento con esame finale: 1 punto;
- dottorato di ricerca: 3 punti;
- abilitazioni professionali conseguenti al superamento di un esame di Stato: 2 punti;
- idoneità alla procedura di passaggio dall'Area Assistenti all'Area Funzionari bandita dal Ministero della cultura nell'anno 2007: 1.5 punti.

b) esito della prova di cui al successivo articolo 4: punteggio massimo pari a 25 punti.

Da quanto sopra il bando con l'art. 3 riconosce quali competenze professionali valutabili con 1 punto i corsi di perfezionamento con esame finale e 2 punti le abilitazioni professionali ottenute previo esame di Stato, nulla riferendo in merito alla necessità che dette abilitazioni prevedessero anche l'iscrizione o l'accesso ad un albo professionale.

Ciò posto si osserva che la ricorrente ha dichiarato e attestato (cfr. all. ti 10 e 11):

1. di aver preso parte al corso di formazione di durata di 1200 ore per la professione di Traduttore letterario organizzato dalla Regione Campania, unitamente alla Fondazione IDIS - Città della Scienza e come si chiarirà anche con la collaborazione dell'Università degli Studi "L'Orientale" di Napoli (cfr. all. 14);
2. di essere in possesso dell'abilitazione a guida turistica, conseguita nel 2004, come documentato dall'attestato della Giunta Regionale della Campania (cfr. all. 12).

1. La ricorrente ha conseguito il certificato di specializzazione di traduttore letterario a seguito di corso di perfezionamento professionale rilasciato a seguito di percorso formativo organizzato nell'ambito del POR Campania 2000/2006 misura 3.7 – Azione per Traduzione Letteraria, come si evince dall'intestazione dello stesso attestato (cfr. all. 14).

Tanto il rigetto del riesame quanto la nota richiamata sono illegittimi laddove non hanno ritenuto tale titolo valutabile come universitario.

Come si evince dalla circolare dell'USR Campania n. 149 del 25.5.2004 (cfr. all. 15) tale corso di perfezionamento è stato promosso dall'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) il "Il traduttore letterario" costituita da Fondazione IDIS - Città della Scienza, Università degli Studi "L'Orientale" di Napoli, Istituto Italiano per studi filosofici, SETL - Scuola Europea di Traduzione Letteraria, Consorzio "Città del Libro", PRISMA per Per.Form.Ance s.a.s.

Da quanto sopra tra gli organizzatori del corso formativo vi è anche l'Università degli Studi "L'Orientale" di Napoli circostanza questa idonea a dimostrare che il corso di perfezionamento possa considerarsi universitario, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 162/82 che disciplina i corsi con durata da 3 mesi ad un anno organizzati dagli Atenei anche in convenzione con le Regioni o altri enti.

Invero, l'art. 16 del d.p.r. 162/1982 prevede che le Università possono attivare corsi di perfezionamento di durata non superiore ad un anno anche a seguito di convenzioni, oltre che con lo Stato, la regione e gli altri enti territoriali, con enti pubblici o con privati, utilizzando eventualmente strutture ausiliarie decentrate e mezzi radiotelevisivi.

Passando al contenuto della lex specialis si osserva quanto segue.

Il bando all'art. 3 comma 7 prevede quali titoli ulteriori valutabili quelli universitari e post universitari e tra questi anche il corso di perfezionamento con esame finale, titolo questo che viene considerato come ulteriore e distinto dai master di 1 e 2 livello.

Con i verbali n. 3 del 3.2.2026 della commissione (cfr. all. 5), n. 6 dell'11.2.2026 della prima sottocommissione (cfr. all. 6) e n. 9 della quinta sottocommissione (cfr. all. 7) si rileva che nel novero degli "ulteriori titoli universitari valutabili" vanno compresi quelli rilasciati da: *corsi di perfezionamento erogati da istituti universitari o enti accreditati presso MIM/MUR, nonché titoli*

espressamente riconosciuti secondo le indicazioni dell'amministrazione. Si confrontino il verbale n. 3 della Commissione Centrale e quelli delle sottocommissioni al paragrafo 6 (cfr. all. ti 5, 6 e 7).

Da quanto sopra l'amministrazione chiarisce che sono valutabili anche i corsi di perfezionamento erogati da enti accreditati presso il Ministero dell'Istruzione o dell'Università e Ricerca.

Sul punto si osserva che la FONDAZIONE IDIS – CITTA' DELLA SCIENZA (Istituto per la diffusione e la valorizzazione della cultura scientifica) tra i cui obiettivi rientra la formazione professionale come da statuto (cfr. all. 16) è un ente accreditato presso il Ministero dell'Istruzione, già all'epoca del rilascio del diploma oltre che all'attualità come da elenco aggiornato degli enti accreditati (cfr. all. 17).

Alla luce di quanto sopra sono illegittimi gli atti gravati ed in particolare il rigetto dell'istanza di riesame, laddove si è considerato il corso in questione come regionale e pertanto non valutabile, quant'anche organizzato in collaborazione con l'Università.

Diversamente la corretta valutazione dell'attestato avrebbe consentito di rilevare che il soggetto attuatore e pertanto l'organizzatore dello stesso è un ente accreditato presso il Ministero dell'Istruzione, tanto che il corso risulta valutabile, come previsto dai verbali delle commissioni di cui sopra.

Va aggiunto che dall'attestato si evince che l'Università L'Orientale di Napoli riconosce espressamente la validità del titolo come universitario attribuendo ai possessori dello stesso 51, 49 o 29 CFU a seconda dello specifico corso di laurea in Traduzione e Interpretariato (cfr. all. 14).

Posto che il riconoscimento universitario dei crediti, unitamente alla presenza del soggetto attuatore, quale organismo accreditato per la formazione, sono elementi che dimostrano la chiara valutabilità del titolo, in attuazione alle stesse determinazioni delle commissioni, è del tutto apodittico l'assunto secondo il quale il riconoscimento dei CFU risulterebbe un atto neutro o comunque inidoneo a dimostrare la validità dell'attestato come ulteriore titolo universitario. Da ciò anche l'evidente vizio di motivazione.

Da quanto sopra il corso di perfezionamento doveva essere valutato come titolo di studio universitario, perché rilasciato anche dall'Università L'Orientale di Napoli, riconosciuto e valutato in crediti formativi dallo stesso Ateneo oltre che rilasciato dalla Fondazione Città della Scienza quale ente di formazione accreditato presso il MIM e il MUR. Tali circostanze dimostrano che il titolo non ha carattere meramente regionale, ma è suscettibile di essere considerato universitario.

Per converso è illegittima la decurtazione di 1 punto per il titolo sul presupposto che non avrebbe natura universitaria.

2. Passando specificatamente alla nota n. 23491-P/2026 del 21.7.2026 va rilevato che la stessa oltre a non riconoscere il titolo suindicato, ha ritenuto non valutabile anche l'abilitazione professionale a guida turistica.

E' illegittima altresì l'omessa valutazione dell'abilitazione professionale di guida turistica.

Tale abilitazione professionale rientra tra quelle per le quali è previsto il superamento di un esame di Stato e che avrebbe dovuto essere riconosciuta dalla commissione concorso e ciò alla luce delle seguenti considerazioni.

L'attività professionale di guida turistica è stata recentemente oggetto di una disciplina nazionale unitaria, ai sensi e per gli effetti della legge n. 190/2023, che all'art. 2 comma 1 definisce «guida turistica» il professionista che abbia conseguito il titolo ai sensi dell'articolo 4, ovvero con esame di abilitazione o il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi dell'articolo 6 per titolo conseguito all'estero, nonché il soggetto già abilitato (prima dell'introduzione della legge) ai sensi dell'articolo 13, comma 1.

Da quanto sopra l'attività di guida turistica è espressamente qualificata dal legislatore come "professione" esercitabile da chi ha conseguito la "specificata abilitazione".

Prima di tale intervento legislativo la regolamentazione dell'attività professionale in questione era demandata esclusivamente alle normative regionali.

Per quanto riguarda la Regione Campania la Legge Regionale n. 11 del 1986, nell'osservanza dei principi fondamentali fissati nella legge - quadro 17 maggio 1983, n. 217, definisce i requisiti per l'esercizio delle attività professionali turistiche e disciplina l'accesso alle attività medesime (cfr. all. 13).

L'art. 2 della l.r. dispone che le attività professionali turistiche hanno ad oggetto la prestazione di servizi di promozione, guida, assistenza, accompagnamento e ospitalità, svolta anche in modo non esclusivo e non continuativo. È guida turistica chi, per professione, illustra il patrimonio culturale, materiale e immateriale, e naturalistico, oggetto di interesse da parte del consumatore turistico.

L'art. 4 dispone che l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, guida alpina, guida speleologica, animatore turistico e guida archeologica subacquea si consegue mediante il superamento di apposito esame, indetto ogni tre anni dalla Giunta regionale della Campania, diretto all'accertamento della capacità tecnica professionale degli aspiranti.

Da quanto sopra la normativa prevista dalla Regione Campania ha previsto per l'abilitazione professionale di guida turistica il superamento di un apposito esame indetto dalla Regione Campania, che deve ritenersi corrispondente o equivalente all'esame di stato prescritto dal bando e ciò alla luce delle seguenti considerazioni.

La normativa nazionale sopraggiunta alla regionale all'art. 4 (legge n. 190/2023), in merito all'abilitazione dispone, analogamente alla normativa regionale, l'accesso alla professione previo esame di abilitazione.

Nello specifico si stabilisce che l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica è indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica riguardanti le materie di storia dell'arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo e accessibilità e inclusività dell'offerta turistica, fatto salvo quanto previsto al comma 3, oltre all'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera.

Ed ancora l'art. 13 comma 1 della legge n. 190/2023, in tema di disposizioni transitorie e finali, prevede espressamente le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a domanda, nell'elenco nazionale ed è loro rilasciato il tesserino personale di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 4.

Da quanto sopra il legislatore ha stabilito che i soggetti abilitati su base regionale hanno diritto all'iscrizione nell'elenco nazionale con conseguente equivalenza tra l'abilitazione conseguita con esami disposti dalle Giunte Regionali e quella ottenuta con esame su base nazionale indetto dal Ministero del Turismo.

Ne deriva l'abilitazione su base regionale conseguita dalla ricorrente è equivalente a quella ottenuta per effetto dell'esame di abilitazione su base nazionale di cui alla legge n. 190/2023 e ciò in forza dell'art. 13 della stessa legge, che ritiene abilitati e iscrivibili nell'elenco nazionali i soggetti abilitati secondo la normativa precedente.

Facendo riferimento al titolo dichiarato dalla ricorrente ci troviamo dinanzi "un'abilitazione professionale" ottenuta previo "esame di stato".

Ciò posto, l'amministrazione illegittimamente ha integrato il bando mediante criteri aggiuntivi di cui ai verbali di commissione e sottocommissione gravati, prevedendo un requisito aggiuntivo per la valutazione delle abilitazioni professionali (iscrizione all'albo), che di fatto si pone in contrasto con la lex specialis, oltre a non essere previsto dal legislatore, con conseguente illegittimità degli atti e provvedimenti gravati.

Nello specifico con verbale della commissione centrale n. 3 del 3.2.2026, reso noto e conoscibile a seguito di accesso agli atti in data 21.7.2026, per quanto qui interessa, dispone che le abilitazioni professionali valutabili sono quelle che prevedono oltre al superamento dell'esame di Stato anche l'iscrizione o accesso ad ordine o albo professionale secondo la normativa di settore, requisito questo (iscrizione/accesso albo professionale) non previsto dal bando (cfr. all. ti 5 e 8). Ciò posto il verbale dispone che l'abilitazione a guida turistica non sarebbe valutabile.

Nello stesso senso la prima sottocommissione con il verbale n. 6 dell'11.2.2026, reso noto e conoscibile a seguito di accesso agli atti in data 21.7.2026, dispone che le abilitazioni professionali valutabili sono quelle che prevedono oltre al superamento dell'esame di Stato, anche l'iscrizione o

accesso ad ordine o albo professionale secondo la normativa di settore, requisito questo (iscrizione/accesso albo professionale) non previsto dal bando (cfr. all. ti 6 e 8).

Ed ancora il verbale della quinta sottocommissione n. 9 del 16.4.2026, reso noto e conoscibile a seguito di accesso agli atti in data 21.7.2026, nel fare propri i principi dettati dalla Commissione centrale dispone che l'abilitazione a guida turistica non è valutabile (cfr. all. ti 7 e 8), ribadendo sostanzialmente quanto affermato nei verbali di cui sopra.

Infine, l'amministrazione facendo propri tali determinazioni, nel valutare i titoli posseduti dalla ricorrente non ha riconosciuto l'abilitazione professionale a guida turistica, sottraendole 2 punti e ciò sul presupposto del criterio integrativo della mancata iscrizione ad un albo professionale.

Da quanto sopra le Commissioni e sottocommissioni hanno di fatto introdotto per le abilitazioni professionali l'iscrizione ad un albo di cui al d.p.r. 137/2002, ovvero un criterio aggiuntivo, che rappresenta un'illegittima "eterointegrazione" del bando di concorso.

Sul punto il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6403/2022 ha chiarito che l'"eterointegrazione" del bando di concorso può ritenersi ammissibile solo con riferimento al contenuto di norme imperative, il cui contenuto possa di diritto sostituire, ai sensi dell'art. 1339 c.c., il contenuto di clausole difformi contenute in bandi di gara per l'affidamento di contratti pubblici o in bandi di concorso .

Sulla ammissibilità dell'eterointegrazione del bando solo in presenza di disposizioni cogenti, si veda la pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2015, punto n. 2.13, la quale chiarisce rappresenta un'inammissibile integrazione del bando, l'introduzione di un obbligo quale requisito non previsto da alcuna disposizione normativa cogente e pretermessa nell'avviso. La legittimità dell'eterointegrazione della *lex specialis* postula logicamente l'omessa ripetizione, in essa, di un adempimento viceversa sancito chiaramente da una disposizione normativa imperativa (cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, 11 marzo 2015, n.1250).

Il Supremo Consesso rileva come al potere di eterointegrazione deve farsi ricorso in modo accorto, in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale per cui la legge di gara deve essere interpretata secondo le regole dettate dagli artt. 1362 e seguenti c.c., alla cui stregua si deve comunque attribuire valore preminente all'interpretazione letterale, in coerenza con i principi di chiarezza e trasparenza ex art. 1 della l. n. 241/1990, mentre devono essere escluse le interpretazioni integrative contrarie al canone della buona fede interpretativa di cui all'art. 1366 c.c. (Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2015, n. 512; Sez. III, 2 settembre 2013 n. 4364; Sez. V, 21 dicembre 2012, n. 6615 ; 5 settembre 2011, n. 4980).

Il bando in questione prevede che come valutabili le abilitazioni professionali conseguite all'esito del superamento dell'esame di Stato, senza prescrivere che si trattasse di abilitazioni che prevedono anche l'iscrizione ad un albo professionale.

Al contempo va rilevato che il bando non richiamava ulteriori provvedimenti quali avvisi integrativi, circolari o altri atti, introduttivi di tale requisito aggiuntivo.

Infine non sussistono disposizioni normative cogenti che prevedono l'iscrizione all'albo professionale, affinché l'abilitazione alla professione di guida turistica, conseguita a seguito di superamento dell'esame di stato, rappresenti un titolo valutabile nei sensi di cui alla presente procedura concorsuale.

Il bando, costituendo la *lex specialis* del concorso indetto per l'accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella *lex specialis* medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva. Di conseguenza, le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione. (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1447 del 2018).

D'altra parte l'abilitazione a guida turistica, come quella posseduta dalla ricorrente, rientra nelle abilitazioni professionali conseguenti al superamento di un esame di Stato (seppure sostenuto su base regionale), che è perfettamente in linea con il ruolo di funzionario presso il Ministero della Cultura.

Invero, non è irragionevole il bando laddove per i diversi profili di funzionario oggetto di progressione verticale abbia inteso valorizzare abilitazioni professionali, come quella di guida turistica, che indipendentemente dall'esistenza di un albo professionale, è certamente attinente alla amministrazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali.

Per tali ragioni il corso di perfezionamento di traduttore e l'abilitazione di guida turistica posseduti dalla ricorrente all'attività di guida turistica vanno considerati valutabili rispettivamente con 1 e 2 punti, ai sensi dell'art. 3 comma 7 del bando, con punteggio finale di 73,651 punti e collocazione tra i vincitori.

Pertanto, rilevato che la commissione giudicatrice non ha correttamente applicato i criteri di cui al bando la valutazione della ricorrente dovrà essere annullata e rideterminata nei sensi di cui sopra, con susseguente collocazione nella graduatoria dei vincitori.

IN ORDINE ALLA RICHIESTA MISURA CAUTELARE

Il fumus boni iuris emerge evidente dai motivi di ricorso. In merito al periculum in mora si osserva che la misura cautelare richiesta è insita nell'interesse della ricorrente alla corretta attribuzione del punteggio conseguito e al corrispondente inserimento nella graduatoria di merito e ciò ai fini delle assunzioni alle quali procederà l'amministrazione.

In merito al periculum si osserva che ai sensi dell'art. 7 del bando il passaggio dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari avviene sulla base di apposite graduatorie regionali redatte per ogni posizione di lavoro nell'ambito della famiglia professionale di riferimento all'esito della valutazione dei criteri di cui agli articoli 3 e 4, nonché tenuto conto dei posti disponibili di cui all'art.1.

L'assegnazione del dipendente vincitore avviene nel rispetto della posizione in graduatoria, tenendo conto delle scelte operate in ordine di preferenza dallo stesso.

Il passaggio del dipendente vincitore interessato avviene prioritariamente nell'ambito dell'Istituto di appartenenza. Nel caso di mancata o insufficiente disponibilità di posti utili presso quest'ultimo, il dipendente ritenuto idoneo sarà assegnato in un altro Istituto nell'ambito della medesima città e, in via succedanea in base alla prossimità, in ordine di graduatoria. In subordine, sarà assegnato in un altro Istituto in ambito nazionale, in ordine di graduatoria.

La graduatoria si esaurisce con l'assegnazione dei vincitori, nei limiti dei posti resi disponibili al comma 2 dell'art. 1.

Invero, l'amministrazione procederà alle immissioni nei ruoli dei funzionari presso le sedi regionali secondo le graduatorie di merito fino ad esaurimento dei posti disponibili, tanto sussistere l'interesse attuale del ricorrente alla rideterminazione del punteggio, con susseguente collocazione tra i vincitori e attribuzione di un posto da funzionario amministrativo nel proprio istituto di appartenenza, o nell'area di appartenenza o sede più prossima. La gravità e irreparabilità del pregiudizio, che potrebbe derivare al ricorrente dal mancato accoglimento della presente istanza sono evidenti, ove si tenga conto che la stessa si troverebbe a non ricevere la progressione verticale, che verrebbe invece attribuita a concorrenti, che alla luce della corretta valutazione dei titoli invocata con il presente ricorso, dovrebbero essere collocati in posizione più sfavorevole.

Va aggiunto che la concessione della misura cautelare, in quanto tesa a consentire l'esatta individuazione dei candidati più meritevoli è nell'interesse non solo del privato, ma anche di quello generale teso a garantire il corretto svolgimento della procedura concorsuale.

La mancata concessione della misura cautelare potrebbe portare ad un'erronea attribuzione della progressione economica presso una sede per la quale avrebbe diritto la ricorrente, con conseguente necessità, in caso di accoglimento del ricorso, di annullare l'attribuzione di sede e progressione nel frattempo erroneamente intervenuto, con inutile pregiudizio anche per il controinteressato/i e

l'amministrazione, oltre che per il ricorrente a causa della ritardata progressione.

Ciò posto si insiste per la sospensione dei provvedimenti gravati e l'adozione delle misure cautelari che consentano al ricorrente la giusta valutazione dei titoli e il corretto inserimento nella graduatoria dei vincitori.

Tutto quanto premesso e ritenuto la ricorrente come ut supra rappresentata e difesa

conclude

- affinché l'On. Le Tar adito, ritenuta la propria competenza, per le motivazioni sopra esposte in fatto ed in diritto:

- **in via cautelare**, previa fissazione della prima Udiienza utile in Camera di Consiglio cui la scrivente difesa chiede di essere sentita, disporre con propria ordinanza la misura cautelare più idonea alla tutela della situazione giuridica soggettiva fatta valere dal ricorrente quale, ad esempio, la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati con inserimento della ricorrente, seppure con riserva, nella graduatoria dei vincitori con il punteggio di 73,651 punti, o con quello diverso ritenuto e ordinare il riesame della posizione della ricorrente; oppure disporre la fissazione a breve dell'udienza di merito;
- **nel merito**, annullare i provvedimenti impugnati nella parte in cui non hanno attribuito alla ricorrente il punteggio per i titoli oggetto di contestazione e pertanto quello finale pari a 73,651 punti, o quello diverso ritenuto omettendo di collocarla tra i vincitori;
- **Il tutto** con vittoria di spese e competenze di giudizio con distrazione, e comunque con la condanna delle controparti soccombenti, alla refusione del contributo unificato anche nell'ipotesi di compensazione delle spese, giusta la previsione di cui all'art. 21 comma 4 d.lgs. 223/2006;
- **Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami**. In relazione alla graduatoria di merito impugnata la notificazione del ricorso a tutti i vincitori e comunque a quelli collocati fino alla posizione n. 90, che verrebbero certamente superati dal ricorrente per effetto dell'accoglimento della domanda, nei modi ordinari risulterebbe particolarmente difficile, se non impossibile. Pertanto, qualora fosse ritenuto necessario, come già consentito da questo Ecc. Mo Tar, sussistendone i presupposti si chiede di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami anche per via telematica con pubblicazione, del ricorso e dell'ordinanza nel testo integrale sul sito web dell'amministrazione resistente, nonché dell'avviso contenente l'indicazione dell'autorità giudiziaria innanzi la quale si procede e il numero di registro generale del ricorso, il nome dei ricorrenti, l'indicazione dell'amministrazione intimata, dei controninteressati, gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso, e quanto altro necessario. O comunque con le modalità ritenute necessarie.

In ordine alla disciplina delle spese di giustizia ex D. P. R. 115/2002 si dichiara che il presente giudizio verte in materia di pubblico impiego ed è assoggettato al versamento del contributo unificato pari ad euro 325,00.

In allegato:

- 21. istanza di riesame;
- 22. rigetto istanza riesame;
- 23. nota amministrazione n. 23491-P/2026 e ricevuta di ricezione.

Benevento il 31.8.2026

avv. Emilio Lavorgna

avv. Emilio Maddalena

avv. Katiuscia Verlingieri



EMILIO
LAVORGNA
31.08.2026
14:13:14
GMT+01:00